CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
Prot. 8294 del 21-10-2009
Tipo: PARTENZA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 20 OTT 2009

FM/me

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di LUCCA
Via Pubblici Macelli 119
55100 Lucca

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 364-2009 –tariffa professionale – competenze in materia di liquidazione del compenso spettante al liquidatore di società nominato dall'autorità giudiziaria

Con riferimento al quesito formulato in data 2 settembre 2009, con il quale si chiedeva se il Consiglio dell'Ordine sia competente a liquidare il compenso spettante ad un professionista nominato liquidatore della società dal Tribunale, ovvero se tale competenza debba essere riconosciuta in esclusiva al Tribunale che ha provveduto alla nomina, si osserva quanto segue.

Le disposizioni del codice civile nulla dispongono in merito al compenso spettante ai liquidatori. Tuttavia, la naturale onerosità dell'incarico è ricavabile dal disposto dell'art. 1709 cod. civ. in tema di mandato, ovvero dal generale richiamo alla disciplina e alla figura degli amministratori operato dall'art. 2276 cod. civ.[1]. Quest'ultimo articolo, anche se parifica i liquidatori agli amministratori solo per quanto concerne gli obblighi e le responsabilità, contiene secondo la dottrina[2] e la giurisprudenza[3] un rinvio assai più

[1] Antecedentemente alla riforma del diritto societario il vecchio art. 2452 prevedeva che ai liquidatori di società si applicassero tra l'altro le disposizioni contenute nell'art. 2276. A seguito della riforma tale rinvio è venuto meno. Seppur il nuovo Capo VIII del Titolo V del libro V del codice civile contiene rilevanti innovazioni in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali in genere, non sembra essere mutata la qualificazione giuridica del rapporto tra liquidatori e società.
Inoltre è il caso di ricordare che nel quesito sottoposto alla nostra attenzione, essendo iniziata la procedura di liquidazione della società antecedentemente al 1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 218, *disp. att. e trans. cod. civ.*, trovano applicazione per la liquidazione le norme antecedenti alla riforma del diritto societario.

[2] R. ALESSI, *I liquidatori di società per azioni*, Torino, 1994, pag. 89

[3] Cass. Pen. 11 febbraio 2009, n. 6080; App. Salerno 19 giugno 2002.

generico, tale da integrare una disciplina altrimenti lacunosa. In conseguenza, nei confronti dei liquidatori trovano applicazione anche le disposizioni dell'art. 2389 cod. civ. le quali prevedono, fra l'altro, che i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dell'assemblea. Sulla base di tale disposizione la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che competente a deliberare il compenso spettante al liquidatore è l'assemblea. Anche nel caso di nomina giudiziaria, non essendo il liquidatore riconducibile alla figura degli ausiliari del giudice, il corrispettivo deve essere fissato dall'assemblea[4]. Solo qualora l'assemblea non provveda, il liquidatore potrà adire l'autorità giudiziaria, affinché ne determini il compenso ex artt. 1374 e 1709 cod. civ.[5].

È bene ricordare che la sentenza della Cass. Pen. 11 febbraio 2009, n. 6080 ha configurato il reato di appropriazione indebita nei confronti del liquidatore che si sia autoliquidato e abbia incassato il compenso, ritenendo fondi della società, in mancanza di una delibera societaria di fissazione del compenso. La Suprema Corte ha evidenziato, non solo, che al liquidatore non è dato poter quantificare da sé il proprio compenso, ma anche che in assenza di una specifica delibera assembleare il compenso deve essere determinato *ope iudicis* e che a nulla rileva il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine che può attestare *"solo la regolarità formale del compenso richiesto e non quella sostanziale, non avendo detto Consiglio dell'Ordine il potere di liquidare il compenso in discorso"*.

Ne consegue che nel caso sottoposto alla nostra attenzione, il Consiglio dell'ordine potrà procedere alla formulazione del parere di congruità solo se l'assemblea, ovvero il giudice, abbia già fissato il compenso rinviando alla tariffa professionale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

---

[4] GALESSIO PIUMA, *I poteri dell'assemblea di società per azioni*, Milano, 1986, pag. 135; NICCOLINI, *Panorami di giurisprudenza. Scioglimento, liquidazione ed estinzione di società di capitali*, in *Giur. Comm.*, 1984, I, pag. 633; MORO VISCONTI, *La liquidazione delle società*, Varese-Milano, 1972, pag. 70; COSTI – DI CHIO, *Società in genere. Società di persone. Associazione in partecipazione*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, fondata da W. BIGAVI, Torino, 1980, pag. 675; RICCI, *Sulla figura del liquidatore sociale (ed in particolare, sulla natura del credito del suo compenso)*, in *Contr. e Impr.*, 2004, 671; App. Milano 13 aprile 1956; Cass. Pen. 11 febbraio 2009, n. 6080.

[5] GALESSIO PIUMA, *op. cit.*, pag. 135; MORO VISCONTI, *op. cit.*; Trib. Firenze 15 marzo 1952; App. Firenze 29 maggio 1953, Trib. Roma 27 giugno 1963; Trib. Roma 28 maggio 1982. In particolare App. Salerno 19 giugno 2002 evidenzia *"Ai fini della determinazione del compenso dovuto per l'attività dei liquidatori, fonte del rapporto resta pur sempre la delibera assembleare di nomina, che può richiamare il criterio di calcolo dei compensi con riferimento alla tariffa professionale vigente"*.